



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
Processo accusatorio
*Le violazioni costituzionali
E internazionali
dell'ordinamento italiano*

Prof. Adabella Gratani



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Processo accusatorio

Le violazioni costituzionali E internazionali dell'ordinamento italiano

Prima parte

- ADIRE LA CEDU- MODALITA'
- Differenza UE-CEDU
- Differenza tra norme e principi
- Termine ragionevole del processo (CEDU e Cost)
- Presunzione di innocenza (CEDU e Cost):
 - principio garantista?
 - Istituti domestici che ledono la presunzione di innocenza
- ART. 6 CEDU A COMPARAZIONE CON ART. 111 COST

Seconda Parte

- Autodifesa- Principio CEDU
- Principio : Difesa tecnica – Violazione = autodifesa tecnica
- Negazione del principio fondamentale no su norme ma su introduzioni di condizioni non voluti e non previsti dal legislatore
- Contraddizioni- riconoscimento a volte si a volte no – Sistema domestico non garantista



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nozioni fondamentali

adire la Corte EDU,
nel caso in cui si ritenga che lo Stato contraente non
abbia rispettato gli obblighi contrattuali discendenti dall'art.
1 della Convenzione europea.

La modalità di accesso alla Corte prevede due tipi di
ricorso:

uno è il ricorso interstatale, solo per gli Stati membri,
Uno è il ricorso individuale, per i singoli (rispettivamente,
artt. 33 e 34 CEDU).

**La Corte decide con sentenza definitiva e vincolante,
garantendo, nella qualità di giudice ultimo della
Convenzione, l'interpretazione conforme delle norme
sovranazionali.**

PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti umani (CEDU).

principi:

- 1) presunzione di innocenza
- 2) pubblicità del processo
- 3) ragionevole durata del processo
- 4) piena e pronta conoscenza dell'imputazione
- 5) lealtà e correttezza del processo
- 6) imparzialità dell'organo giudicante
- 7) giusto processo
- **8) Né bis in idem**
- **9) riserva di legge**
- **10) il contraddittorio**

Differenza
CEDU
UE

Differenza
tra principi e norme



avvocati fanno confusione

GIUDICI fanno confusione

Giornalisti fanno confusione





La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

focus

Nozioni fondamentali

Art. 6 CEDU

- l'art. 6 che affronta il tema dell'equo processo, della ragionevole durata (articolo 6 § 1)

§ 1 *ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata **equamente, pubblicamente** ed entro un **termine ragionevole** da un **tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge***

Art. 111 Cost

§ 2 La legge ne assicura la ragionevole durata

Legge 24/03/2001 n° 89 s.m.i

Durata ragionevole del processo ed equa riparazione



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

focus

Nozioni fondamentali

L'irragionevole durata del processo compete **anche a chi non si è costituito (o per il tempo in cui non si è costituito)**, poiché comunque "il contumace è parte del giudizio".

Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2014, n. 585

l'irragionevole durata del processo

Sussiste anche fino a quando il difensore non sia stato liquidato delle spese ove l'assistito è ammesso al PSS

per singola fase (indagini, dibattimento, impugnazioni) nel processo penale
(idem nel processo civile)

(spesso e volentieri dopo che il procedimento/ processo penale durano anni, altri anni – quattro, sette, dodici anni- giunge la liquidazione o addirittura non giunge, mutano giudici, l'amministrazione giustizia non individua più la «pratica», modificano le liquidazioni a distanza di anni, etc.. Tribunali «disastrati» sono ad esempio Monza, Novara, Milano, etc.)



focus

Nozioni fondamentali

Art. 6 co2 CEDU

- ❑ della presunzione di innocenza (articolo 6 § 2) § 2: “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”.

Art. 27 co2 Cost.

- ❑ presunzione di innocenza (articolo 27 § 2) § 2: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Presunzione di innocenza

Principio garantista? Formale o sostanziale??

Quanti e quali istituti processuali penali violano tale principio nell'ordinamento italiano?



Art.111 Cost

1. La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla **legge**.
2. Ogni processo si svolge nel **contraddittorio** tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la **ragionevole durata**.
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel **più breve tempo possibile, informata riservatamente** della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la **lingua** impiegata nel processo.
4. Il processo penale è regolato dal principio del **contraddittorio nella formazione della prova**. **La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.**
5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere **motivati**
7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra
8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

Art. 6 CEDU

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, **pubblicamente** ed entro **un termine ragionevole** da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La **sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.**
2. **Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente** fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una **lingua** a lui comprensibile e in **modo dettagliato**, della **natura e dei motivi dell'accusa** formulata a suo carico; (b) **disporre del tempo e delle facilitazioni** necessarie a preparare la sua difesa; (c) **difendersi personalmente** o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) **farsi assistere gratuitamente da un interprete** se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Il «doppio grado» di giudizio non è un principio garantito a livello Cost-Cedu-UE etc.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Processo accusatorio

Le violazioni costituzionali E internazionali dell'ordinamento italiano

Prima parte

- ADIRE LA CEDU- MODALITA'
- Differenza UE-CEDU
- Differenza tra norme e principi
- Termine ragionevole del processo (CEDU e Cost)
- Presunzione di innocenza (CEDU e Cost):
 - principio garantista?
 - Istituti domestici che ledono la presunzione di innocenza
- ART. 6 CEDU A COMPARAZIONE CON ART. 111 COST

Seconda Parte

- Autodifesa- Principio CEDU
- Principio : Difesa tecnica – Violazione = autodifesa tecnica
- Negazione del principio fondamentale no su norme ma su introduzioni di condizioni non voluti e non previsti dal legislatore
- Contraddizioni- riconoscimento a volte si a volte no – Sistema domestico non garantista



1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per l'illecità del provvedimento.
6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali sono soggetti a ricorso in Cassazione per vizi di legittimità.
7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti che annullano gli effetti della sentenza o dichiarano l'invalidità della norma soltanto per le sentenze emesse in materia penale è ammesso il ricorso in Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(c) **difendersi personalmente** o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta

Interpretazione di difesa= «difesa tecnica»
 Ordinamento italiano è incostituzionale e
 Contrasta con la CEDU e con i principi costituzionali
Vieta la «difesa tecnica» di sè stesso



Art. 96 CPP. Difensore di fiducia.

1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

Art. 97.CPP Difensore di ufficio.

1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. ETC.


Art. 6 CEDU

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(c) **difendersi personalmente**
o avere l'assistenza di un
difensore di sua scelta

IL DIVIETO DI AUTODIFESA dell'avvocato indagato
È solo interpretazione giurisprudenziale di norme inesistenti
violazione artt. **101 CO2, 111 CO3 Cost**

Il sistema americano è più garantista ?

 **STOP** alla giurisprudenza italiana
che crea norme inesistenti e viola la Costituzione



La autodifesa nel processo penale non è consentita neanche al soggetto **abilitato all'esercizio** della professione forense

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 2 OTTOBRE 2013 (UD. 16 LUGLIO 2013), N. 40715

Cass. pen. Sez. I Sent., 29-01-2008, n. 7786, rv. 239237)

CASSAZIONE PENALE 26 luglio 2018, n. 35651

Corte costituzionale sentenza n. 188/1980 "alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 6, n. 3, lett. c) prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di **avvocati davanti ai tribunali** e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori "nulla si oppone ad una diversa disciplina purchè emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia

Art. 6 CEDU

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
- (c) **difendersi personalmente** o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta

SENTENZE incostituzionali (art.2,24, 101 CO2, 111 CO3 Cost)
Contrasta con la CEDU (art. 6 co3 lett. c)

Il sistema americano è più garantista

L'autodifesa esclusiva, praticata già in epoca coloniale, e riconosciuta dalla Corte suprema come diritto di rango costituzionale nel 1975

Il sistema italiano vieta la difesa TECNICA DI SE STESSO = l'avvocato di se stesso
SENZA RATIO ALCUNA - irragionevole
ammesso in ogni ramo del diritto, civile, amministrativo, tributario, corte dei conti, etc.
finanche in materia penale avanti alla CEDU
finanche può impugnare (art. 571 cpp) ma non difendersi



Impugnare la sentenza È difendersi?

Impugnare= prospettare il fatto, le norme giuridiche, le doglianze,
Avocare la rinnovazione dibattimentale etc.

Art. 571 cpp consente ciò alla parte personalmente

Allora cosa il nostro sistema vieta abusivamente?

**DIVIETO della partecipazione
della «difesa tecnica personale» in udienza**

SENTENZE incostituzionali (art.2,24, 101 CO2, 111 CO3 Cost)


Contrasta con la CEDU (art. 6 co3 lett. c)

Art. 6 CEDU

3. In particolare, ogni accusato
ha diritto di:

(c) **difendersi personalmente**

avere l'assistenza di un
difensore di sua scelta



Differenza
tra principi e norme

GIUDICI fanno confusione



Testo precedente Impugnazione dell'imputato

1. L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere e di volere, che non ha tutore, possono proporre impugnazione.

Testo precedente Difensori

1. ~~Salvo che la parte non vi provveda personalmente~~, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

571 cpp

613 cpp

Testo modificato legge n. 103 del 2017

Impugnazione dell'imputato

1. **Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1**, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

Testo modificato legge n. 103 del 2017

Difensori

1. l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

IL DIVIETO DI AUTODIFESA TECNICA dell'avvocato indagato
DOVE è VIETATO?????

Il sistema americano è più garantista

Stop alla giurisprudenza italiana

che crea norme inesistenti e viola l'art. 111co1, 101co2 Cost.



571 cpp

legge n. 103 del 2017

613 cpp

- modificato l'art. 571 c.p.p., per specificare che l'impugnazione può essere proposta **personalmente dall'imputato** purchè non si tratti di ricorso per Cassazione (comma 54);
- è sostituito l'art. 581 c.p.p. specificando che l'atto di impugnazione **deve contenere**, a pena d'inammissibilità anche l'**indicazione delle prove** (dalle quali dedurre l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione) e **delle richieste istruttorie** (comma 55).

❑ Cass pen VI sez sentenza n. 42062/17, dep il 15/09/2017

❑ **Non ammesso ricorso per cassazione personalmente dal 2017**

Cassazione Civile SS.UU.Sentenza 21 dic 2012, n. 23856 - Nel giudizio di impugnazione dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione **dei provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari**, regolato dal cod. proc. pen. per tutta la fase antecedente la decisione, per effetto del richiamo di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, **il ricorso alle sezioni unite può essere presentato, ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen., dall'incolpato personalmente** o dal difensore che sia stato nominato prima dell'emanazione del provvedimento impugnato o anche ai soli fini della proposizione dell'impugnazione, e che abbia i requisiti per l'esercizio professionale innanzi alla Cassazione, fermo restando che, ove entrambi presentino ricorso, il giudizio rimane unitario, operando la concentrazione delle impugnazioni in un unico processo e dovendosi dunque considerare il complesso dei motivi da essi proposti.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Nomina a difensore di fiducia non può esser depositata via PEC,

Ratio?

Cassazione penale, sez. I, sentenza 19 settembre 2019, n. 38665.

Cassazione penale, sez. I, [sentenza 25 ottobre 2018 n° 48862](#),

Cassazione penale, sez. II, [sentenza 26 luglio 2018 n° 35651](#),

Cassazione penale, sez. V, [sentenza 11 giugno 2018 n° 26606](#),

Cassazione penale, sez. V, [sentenza 11 giugno 2018 n° 26606](#).

Elezione di domicilio si

È principio consolidato in giurisprudenza, che **ogni valida dichiarazione o elezione di domicilio comporta mutamento della precedente anche in assenza di revoca espressa** (*Cass.*, Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 41280), **semprché il mutamento sia ritualmente comunicato all'autorità procedente** (*Cass.*, sez. V, 8 luglio 2002, n. 34614), con le modalità di cui al sopra citato art. 162, comma 1, c.p.p. e, cioè, con dichiarazione raccolta a verbale, telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata. Modalità che, peraltro, "ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta" (*Cass.*, sez. II, 3 luglio 2008, n. 35191).

FAX
MAIL
PEC
TELEGRAMMA
RACCOMANDATA con
sottoscrizione autenticata
DICHIARAZIONE in udienza a
verbale

appello - **reintroduce** con intenti deflattivi, istituto abrogato nel 2008. **Nuovo articolo 599-bis cpp**, rubricato

«Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello»= accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.

- Se l'accordo comporta una **rideterminazione della pena**, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (*pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria*) e sottoposta al giudice
- il giudice (*camera di consiglio*) decide sull'accordo
- SE il giudice decide di **non accogliere l'accordo** tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto *ma potranno essere riproposte nel dibattimento (art. 599 bis co 3 cpp)*.
- ESCLUSO in relazione a un catalogo di gravi reati**, in particolare associativi, nonché quando si procede nei confronti di imputati dichiarati **delinquenti abituali, professionali o per tendenza**.

art. 602 c.p.p., dibattimento in appello, ripristina anche in questa fase, la previsione sul **concordato sui motivi in appello** (introduce a tal fine un **comma 1-bis**)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
Processo accusatorio
*Le violazioni costituzionali
E internazionali
dell'ordinamento italiano*

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione